



## DELIBERA N. 794

del 6 dicembre 2021

### Oggetto

Regione Sicilia – Concorso internazionale di progettazione, a procedura aperta a due gradi, per la realizzazione del nuovo Centro Direzionale Regione Sicilia (Premio al vincitore: 1.133.000 euro; CIG: 835679449).

### Riferimenti normativi

Art. 154 D.lgs. 50/2016  
Art.155 D.lgs. 50/2016  
Art. 77 D.lgs. 50/2016  
Art. 80 c. 5 lett. f bis) D.lgs. 50/2016  
Linee Guida n. 5

### Parole chiave

- Concorso di progettazione
- Nomina della commissione di gara nei concorsi di progettazione
- False dichiarazioni degli operatori e dei commissari di gara

### Massima

La necessaria posteriorità della nomina della commissione rispetto alla data di scadenza di presentazione delle offerte costituisce un principio di carattere generale, rispondente alle esigenze di buona amministrazione e imparzialità dell'attività della pubblica amministrazione, ed in quanto tale applicabile anche ai concorsi di progettazione, a prescindere da un rinvio formale alla norma di cui all'articolo 77 comma 7 da parte dell'articolo 155 D.lgs. 50/2016.

La conoscenza dei commissari in un momento antecedente al termine della scadenza delle offerte potrebbe influenzare la decisione di partecipare alla gara e agevolare la predisposizione dell'offerta da parte di alcuni concorrenti in contrasto con i principi di libera concorrenza e par condicio, non avendo peraltro scongiurato il rischio dell'emersione di situazioni di incompatibilità nella fase finale di proclamazione del vincitore a fronte di situazioni di conflitto di interesse non preventivamente dichiarate. Il principio di onnicomprensività delle dichiarazioni rese dall'operatore comporta in capo al medesimo un onere dichiarativo avente ad oggetto qualunque circostanza che possa ragionevolmente avere influenza sul processo valutativo demandato all'Amministrazione.

Visto il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Vista la relazione dell'Ufficio Vigilanza Lavori

## Considerato in fatto

Con Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 89 del 03.08.2020 la Regione Sicilia ha bandito, ai sensi dell'articolo 154, comma 4 del D.lgs. 50/2016 un concorso internazionale di progettazione, con procedura aperta a due gradi, avente ad oggetto la realizzazione del nuovo Centro Direzionale Regione Sicilia.

In particolare si richiedeva, dopo l'espletamento del 2° grado, la redazione di un progetto con un livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del nuovo centro direzionale che accogliesse tutti gli edifici dell'Amministrazione e delle società collegate dislocati nelle varie sedi di Palermo, per un importo complessivo dei lavori pari a 270.000.000,00 euro (costo stimato per la realizzazione dell'opera, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a 424.400.000,00 euro).

Il concorso, da svolgersi sulla piattaforma informatica concessa dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC), in virtù del protocollo di intesa sottoscritto tra la Stazione appaltante e lo stesso CNAPPC, al fine di garantire l'anonimato e condizioni uniformi di partecipazione, prevedeva un'articolazione in due livelli, con lo scopo di selezionare, in un primo momento le cinque migliori proposte ideative da ammettere al secondo grado finalizzato, poi, all'individuazione della migliore proposta progettuale tra quelle selezionate.

Nel disciplinare di concorso veniva prevista la corresponsione in favore del vincitore della somma di 500.000 euro (con un anticipo parziale su un totale di 1.133.000,00 euro per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica), ed agli altri quattro classificati la somma di 200.000,00 euro cadauno. Nella lex specialis veniva, altresì, prevista la possibilità che gli autori dei progetti premiati avrebbero avuto diritto all'attribuzione di appalti di servizi di progettazione successivi.

Con Determinazione Dirigenziale n. 661 del 27.08.2020 venivano nominati i componenti della Commissione giudicatrice costituita da: Prof. Arch. M.M, con funzioni di Presidente, esperto designato dal Presidente dell'Ordine degli Architetti di Palermo, Prof. ing. P.L.G, rappresentante designato dal Rettore dell'Università degli Studi di Catania, Prof. ing. G.B, rappresentante designato dal Rettore dell'Università degli Studi di Messina, Prof. ing. G.N., rappresentante designato dal Rettore dell'Università degli Studi di Enna, Prof. ing. F.L.P., rappresentante designato dal Rettore dell'Università degli Studi di Palermo; e quali componenti supplenti, Prof. Arch. P.G.P, esperto designato dal Presidente dell'Ordine degli Architetti di Palermo, con funzioni di Presidente supplente, Prof. ing. V.S., rappresentante designato dal Rettore dell'Università degli Studi di Catania, Prof. ing. O.P., rappresentante designato dal Rettore dell'Università degli Studi di Messina, Arch. G.P., rappresentante designato dal Rettore dell'Università degli Studi di Enna, Prof.ssa Avv. M.C.C, rappresentante designato dal Rettore dell'Università degli Studi di Palermo.



Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di 1° Grado fissato nel giorno 05.10.2020 risultavano pervenute nella piattaforma informatica n. 34 proposte, oggetto di vaglio della commissione giudicatrice nelle sedute riservate del 17.10.2020 e 21.10.2020.

A conclusione dei lavori della commissione giudicatrice per il primo grado del concorso, in data 23.11.2020 venivano pubblicati sul sito internet del concorso i codici alfanumerici corrispondenti ai concorrenti le cui proposte progettuali erano state ammesse al 2° grado.

La Commissione, nella seduta riservata del 06.03.2021, concludeva l'esame delle proposte progettuali, stilando la relativa graduatoria provvisoria, cui è stata data lettura nella seduta pubblica del 12.03.2021, tenutasi in modalità telematica, previa decrittazione dei documenti amministrativi.

Si è quindi proceduto alla proclamazione del vincitore risultato essere il gruppo Tekne S.p.A (mandatario)- Leclercq Associates (mandante) - Nicolas Laisnè (mandante) - Clement Blanchet (mandante) - BASE (mandante) - Dott. Giuseppe Firemi (mandante) - Artista Gianfranco Maranto (mandante).

Con esposto acquisito al protocollo Anac n. 32465 del 20.04.2021, indirizzato anche alla Procura della Repubblica di Palermo e alla Corte dei Conti, alcuni consiglieri regionali trasmettevano l'interrogazione presentata al Presidente della Regione Sicilia, nella quale si chiedevano chiarimenti in merito alla procedura in oggetto. In particolare segnalavano una situazione di conflitto sussistente tra il Presidente della Commissione giudicatrice Arch. M.M. ed il mandante del gruppo risultato vincitore del concorso ovvero F.L. di Leclercq Associates stante la pregressa collaborazione lavorativa tra i medesimi.

A seguito delle attività di vigilanza svolte dall'Ufficio istruttore è emerso che M.M. e F.L. avrebbero partecipato e presumibilmente vinto nel 2007 il concorso per il "Carreau des Halles" con la presentazione del progetto "Baldacchino di luce", avrebbero partecipato come relatori al seminario "Habiter le Grand Paris" presso il Teatro de la Cité internationale de Paris il 22 marzo 2013, nonché svolto nell'ottobre e novembre 2015 una mostra evento denominata "Perspective".

Oltre ad aver svolto collaborazioni professionali, M.M. e F.L. risulterebbero anche autori, tra altri, del libro "Qu'est ce que la lumière pour les architectes", edito nel 2013 da Archibooks.

Infine G.A., partner dello studio d'architettura di M.M. di Parigi, avrebbe collaborato in passato, insieme a F.L. nel Conseil Scientifique de l'Atelier du Grand Paris.

Tali rapporti avrebbero comportato un dovere di astensione in capo al Presidente M.M. dall'esercizio delle proprie funzioni di componente della commissione giudicatrice, secondo quanto previsto all'articolo 42 D.lgs. 50/2016, ai sensi del quale sussiste conflitto d'interessi quando *"il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione."*

L'Ufficio ha, dunque, inoltrato, con nota prot. n. 35248 del 29.04.2021 comunicazione di avvio del procedimento, contestando la violazione dell'articolo 42 D.lgs. 50/2016, in capo al Presidente di Commissione che non si era astenuto in presenza di un conflitto d'interessi derivante dal rapporto di lavoro con il mandante del gruppo risultato vincitore del concorso ovvero F.L. di Leclercq Associates, formulando all'amministrazione la richiesta di chiarimenti in merito alle anomalie riscontrate, nonché copia conforme delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di procedura dal suddetto Presidente e delle

eventuali dichiarazioni rese dal medesimo nei verbali di gara in ordine alla conoscenza con la mandante Leclercq Associés del vincitore RTI Teknè Spa.

Con nota acquisita al prot. ANAC con il numero 36835 in data 07.05.2021 la Regione Sicilia nella persona del Responsabile Unico del Procedimento ha fatto pervenire il riscontro comunicando di aver richiesto parere all'Ufficio legale della Regione per procedere all'eventuale "annullamento delle fasi concorsuali delle valutazioni discrezionali e successivamente nominare una nuova commissione giudicatrice modificando solo in parte il bando, in quanto non vi è più l'anonimato dei concorrenti".

Il Rup forniva, altresì, copia delle dichiarazioni rese dai componenti della Commissione giudicatrice e dai cinque Raggruppamenti temporanei classificati ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 in merito all'insussistenza di cause di incompatibilità e di astensione ex art. 77 D.lgs. 50/2016 che però sarebbero risultate non veritiere.

Dalle verifiche effettuate sul web, il Rup aveva individuato ulteriori rapporti lavorativi continuati nel tempo tra il Presidente il primo classificato ovvero la progettazione del nuovo quartiere su masterplan OMA – Progettazione "Unici" nella trasformazione del magazzino Macdonald, 2015, la partecipazione al concorso per la piastrella Halles nel 2007, e la partecipazione al Consiglio Scientifico Internazionale Workshop of Grand Paris (AIOP) nel 2012.

Il Rup aveva altresì rinvenuto ulteriori esperienze lavorative intercorse tra il Presidente e alcuni dei concorrenti classificati tra i primi cinque posti; in particolare avrebbe realizzato la copertura della stazione TGV a Montpellier nel 2017 insieme all'Ing. R.R. e G.L., rappresentanti legali di Lamoureux & Ricciotti Ingénierie mandante del gruppo Rudy Ricciotti mandataria - Peluffo&Partners Architettura S.r.l. (mandante) - JG Ingenieros, S.A. (mandante) - I.E.C. - Industrial Engineering Consultants S.r.l. (mandante) - Mobilityinchain S.r.l. (mandante) HMR Ambiente S.r.l. (mandante) - Arch. Marilena Baggio (mandante) - Ing. Lorenzo Molteni (mandante) - Dott. Geol. Giuseppe Avellone (mandante) - Fabrizio Plessi (mandante) risultata seconda classificata.

Il Presidente della Commissione avrebbe altresì svolto la progettazione del nuovo quartiere su masterplan OMA – Progettazione "Commercio e parcheggi" nella trasformazione del magazzino Macdonald nel 2015, con X.D.G, amministratore unico di Xaveer De Geyter Architects BVBA mandataria del gruppo TRTINGEGNERIA SRL (Mandante) - MATE SOCIETA' COOPERATIVA (Mandante) - Jonathan Sullam (Mandante) - MJW STRUCTURES ING. MAJOWIECKI MASSIMO (Mandante), Risultata Quarta Classificata.

Preme rilevare che tali collaborazioni non sono state dichiarate in sede di gara né dal Presidente né dagli operatori.

In particolare M.M. nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 14.04.2021, ovvero quasi un mese dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria aveva dichiarato di non avere rapporti di lavoro presenti o passati con i concorrenti risultati tra i primi cinque classificati.

Parimenti il vincitore F.L. di Leclercq Associés nella dichiarazione del 09.04.2021, R.R. nella dichiarazione del 07.04.2021 e X.D.G. nella dichiarazione del 20.04.2021 avevano dichiarato di non avere rapporti di lavoro presenti o passati con i componenti della commissione giudicatrice del concorso.

In seguito a richiesta informativa inoltrata con nota prot. n. 40996 del 20.05.2021 il Rup comunicava che, a fronte della dichiarazione di incompetenza ad emettere un parere a riguardo da parte dell'ufficio legale, veniva interessata l'Avvocatura dello Stato che in un primo momento aveva rilevato l'assenza di conflitto



d'interesse in capo al Presidente, stante la risalenza dei rapporti collaborativi a ben sei anni prima del concorso in oggetto (ultimo progetto nel 2015).

In seguito ad ulteriori verifiche il Rup rilevava ulteriori collaborazioni lavorative ed in particolare la realizzazione del Housing Student residence a Meudon nel 2017 e del Centro di impianti sportivi a Meudon, nel 2020 – 2021.

Con nota prot. n. 57037 del 21.07.2021 il Rup forniva a Codesta Autorità il nuovo parere dell'Avvocatura dello Stato, di opposto orientamento rispetto al precedente, in cui si rilevava la necessaria esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. fbis D.lgs. 50/2016 degli operatori che avevano reso false dichiarazioni, comunicando, altresì, di aver intrapreso la comunicazione di esclusione dalla gara dei suddetti ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990.

Dalle ricerche effettuate sul web si è appreso che con determina n. 316 del 13.08.2021 il Rup ha provveduto alla riformulazione della graduatoria provvisoria, previo annullamento della precedente graduatoria e esclusione dalla gara del vincitore Teknè S.p.a.- Leclercq Associates nonché del 2' e 4' classificato e alla contestuale aggiudicazione provvisoria in favore del nuovo primo classificato Studio Transit s.r.l. (mandataria) - Studio Valle Progettazioni s.r.l. (mandante) - Studio Faraone s.r.l.s. (mandante) - Studio Cangemi dei F.lli Cangemi Ing. Antonio e Arch. Agostino s.a.s. (mandante) - United Consulting s.r.l. (mandante) - B+G Ingenieure Bollinger und Grohmann gmbh (mandante) - Bollinger + Grohmann Ingegneria s.r.l. (mandante) - Gae Engineering s.r.l. (mandante) - Studio A&P Architettura Del Paesaggio Società Tra Professionisti (mandante) - Vamirgeoind s.r.l. (mandante) - Fabio Roncato (mandante).

Pur prendendo atto dell'approccio collaborativo della Stazione appaltante ed in particolare del Rup, si evidenziava, purtuttavia, un'ulteriore anomalia.

Dall'esame della documentazione è emerso, infatti, che la commissione di concorso, presieduta dal Prof. Arch. M.M., è stata nominata con Determinazione Dirigenziale n. 661 del 27.08.2020, ovvero ben un mese e mezzo prima la data fissata per la scadenza delle offerte prevista nel bando per il giorno 5.10.2020.

Previa deliberazione del Consiglio dell'Autorità nella seduta del 15.09.2021, è stata quindi inoltrata con nota prot. 67551 del 17.09.2021 alla Regione comunicazione di risultanze istruttorie contestando la violazione dell'art. 77 comma 7 D.lgs. 50/2016 stante la nomina dei commissari prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Con nota acquisita al prot. con il numero 69469 in data del 27.09.2021, il Rup forniva il riscontro richiesto rilevando che *"la commissione di concorso presieduta dal Prof. Arch. M.M., è stata nominata con Determinazione Dirigenziale n. 661 del 27.08.2020, ovvero ben un mese e mezzo prima la data fissata per la scadenza delle offerte prevista per il 05.10.2020 nel bando di gara. In merito ai tempi di nomina della commissione giudicatrice si rappresenta che la stessa è regolamentata da una disciplina diversa rispetto alle procedure ordinarie. Il legislatore per la fattispecie dei concorsi ha infatti introdotto l'art. 155 del codice dei contratti che richiama l'art. 77 dello stesso codice limitatamente al comma 6, con specifico riferimento alle incompatibilità"*.

Rinviano nel proseguo le considerazioni di merito si rileva è stato, altresì, richiesto uno specifico approfondimento presso il competente ufficio giuridico dell'Autorità al fine di confermare l'applicabilità dell'art. 77, comma 7 anche ai concorsi di progettazione.

Con nota prot. n. 83421 del 19.11.2021 l'Ufficio UCOG ha trasmesso il parere richiesto confermando la ricostruzione svolta dal precedente ufficio.

## Considerato in diritto

Come evidenziato nelle premesse fattuali, la prima criticità riscontrata verte in ordine alla nomina della commissione di concorso prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Tale situazione integra una violazione dell'art. 77 c. 7 D.lgs. 50/2016 - norma applicabile anche al concorso di progettazione stante il rimando normativo di cui all'art. 154 c. 1 D.lgs. 50/2016 - ai sensi del quale la nomina dei commissari deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, al fine di garantire l'anonimato dei commissari nella fase partecipativa.

La medesima regola viene ribadita anche nelle Linee Guida n. 5 recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici" approvate con delibera n. 1190 del 16.11.2016, in cui al punto 1.1.4 si afferma che l'insediamento della commissione debba avvenire dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed almeno 15 giorni prima della data prevista per l'apertura delle offerte.

Come anche recentemente chiarito dalla giurisprudenza amministrativa " *la necessaria posteriorità della nomina dei componenti della commissione di gara rispetto alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, costituisce espressione di un principio di ordine generale, che risponde ad esigenze di buona amministrazione e imparzialità dell'attività della pubblica amministrazione*" (TAR Lazio sent. n. 13767 del 2.12.2019; in tal senso anche C.d.S. Ad. Plen. n. 13/2013).

Per tale motivo non possono ritenersi accoglibili le considerazioni svolte nella nota di riscontro dalla stazione appaltante secondo cui " *il legislatore per la fattispecie dei concorsi ha infatti introdotto l'art. 155 del codice dei contratti che richiama l'art. 77 dello stesso codice limitatamente al comma 6, con specifico riferimento alle incompatibilità. Nessun riferimento viene fatto invece al comma 7 dello stesso art. 77 il quale prescrive (per le procedure ordinarie di affidamento) che la commissione venga nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Ciò perché, in relazione alla specificità del concorso, svolto nel rispetto dell'anonimato dei concorrenti, è di grande rilevanza che la nomina della Commissione giudicatrice avvenga in fase di pubblicazione del disciplinare, al fine di scongiurare il rischio che il doppio anonimato (dei concorrenti e dei giurati) possa evidenziare eventuali incompatibilità soltanto dopo il giudizio della commissione, quando viene meno l'anonimato, con la decriptazione in seduta pubblica, dei codici e con conseguente accoppiamento dei progetti agli autori degli stessi, inficiando così la procedura.*"

Come sopra affermato, la posteriorità della nomina della commissione rappresenta un principio di carattere generale, e dunque applicabile anche ai concorsi di progettazione, a prescindere da un rinvio formale alla norma di cui all'articolo 77 comma 7 da parte dell'articolo 155 D.lgs. 50/2016.

Da un punto di vista sistematico, infatti, l'articolo 154 del codice fa un rinvio generale alle disposizioni dei titoli I, II, III e IV della Parte II, senza alcuna esclusione, ciò, dunque, farebbe propendere per l'applicabilità dell'articolo 77 nella sua interezza, sull'assunto per cui il rimando specifico al comma 6 di tale articolo da parte dell'articolo 155 starebbe a significare che le cause di incompatibilità dei commissari di gara sono solo quelle previste per gli appalti ordinari.

L'evidenza del dato normativo esclude di ritenere che, per le parti non espressamente regolamentate, non trovino applicazione le norme di carattere generale ivi indicate, tra cui si rinviene anche l'art. 77.

Parimenti la chiarezza dell'espressione contenuta nell'art. 154, che impone l'applicazione di "procedure conformi", non consente nemmeno in astratto di configurare un'ipotesi derogatoria.



Da altro punto di vista, si osserva inoltre che la disciplina specifica dei concorsi di progettazione, a sua volta, non contiene alcuna espressa deroga tale da giustificare, nel caso di specie, la nomina della commissione giudicatrice con modalità e tempistiche diverse dalla normativa testé richiamata.

Sotto il profilo sostanziale, invece la conoscenza dei commissari in un momento antecedente al termine della scadenza delle offerte non scongiurerebbe il rischio, paventato dal Rup, di emersione di ipotesi di incompatibilità solo nella fase finale di proclamazione del vincitore, bensì potrebbe influenzare la decisione di partecipare alla gara nonché la predisposizione dell'offerta.

Preme rilevare al riguardo che l'eventuale conflitto d'interessi sussistente tra operatore e commissario, che possa derivare anche da pregressi rapporti lavorativi, comporta l'onere di astensione del commissario, come prescritto dall'art. 42 del Codice, e non la mancata partecipazione (o esclusione) dell'operatore, prevista dall'ordinamento solo come *extrema ratio*.

La ricostruzione invece prospettata dalla stazione appaltante impone che dinanzi alla conoscibilità della Commissione, l'operatore in eventuale conflitto d'interessi debba, nella peggiore delle ipotesi, astenersi dal partecipare alla gara, con inevitabili ricadute in tema di libertà di iniziativa economica e tutela della concorrenza.

Come ragionevolmente osservato dal Rup, purtroppo, la mancata conoscenza dei membri della Commissione da parte degli operatori e degli medesimi da parte dei commissari potrebbe generare l'impasse di addivenire ad ipotesi di conflitto d'interesse macroscopico conoscibile solo nella fase finale del concorso, ma tale eventualità non può essere superata con la nomina preventiva della commissione.

Tali considerazioni non si ritengono condivisibili osservato che dalle vicende verificatesi si potrebbe ritenere che la conoscenza ab origine dei commissari abbia potuto determinare una deviazione dal legittimo iter procedurale, agevolando la partecipazione al concorso del vincitore nonché, a voler ritenere, anche del 2' e 4' classificato, successivamente effettivamente esclusi dalla gara a causa dei precedenti rapporti lavorativi, non dichiarati, intrattenuti con il Presidente di Commissione.

Per onere di completezza si rileva che, quanto alle conseguenze dell'illegittima nomina della Commissione effettuata in violazione delle regole di cui all'art. 77, comma 7, D.lgs. 50/2016, la giurisprudenza propende per la caducazione della stessa con conseguente travolgimento per illegittimità derivata degli atti di gara e successiva rinnovazione dell'intero procedimento (da ultimo Cons. Stato sentenza n. 7557/2019; T.A.R. Lazio, Roma, III-ter, 2 dicembre 2019, n. 13767).

In un'ottica maggiormente garantista, la violazione della norma costituirebbe, tuttavia, vizio dell'intera procedura di gara solo qualora la nomina anticipata della commissione sia stata in concreto suscettibile di incidere sull'indipendenza dei commissari e sugli elementi discrezionali delle loro valutazioni, essendo, dunque, necessaria una valutazione caso per caso (in tal senso TAR Lazio Sez. II, sentenza n. 4641 del 21 aprile 2016).

Preme evidenziare, purtroppo, che nelle valutazioni discrezionali della Stazione appaltante si potrà tener conto delle eventuali maggiori conseguenze negative che possano derivare dalla caducazione della commissione, soprattutto in una fase avanzata della procedura, essendo già stato proclamato il nuovo vincitore.

Pur a fronte dell'illegittimità della nomina anticipata, si rileva infatti che il Rup abbia inteso comunque salvaguardare la correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa traslando l'onere dichiarativo dei precedenti rapporti lavorativi in capo agli operatori.

Come anticipato nella ricostruzione, infatti, i concorrenti, in seguito alla nomina della commissione, avevano dichiarato, peraltro falsamente, nelle dichiarazioni sostitutive di atto notorio l'insussistenza di rapporti di lavoro, passati o in essere, con i componenti della Commissione giudicatrice del concorso. In tal modo, dunque, la stazione appaltante ha cercato di responsabilizzare i concorrenti nel dichiarare tutti i pregressi rapporti lavorativi che avrebbero potuto essere oggetto di valutazione da parte dell'amministrazione in merito alla sussistenza di un eventuale conflitto d'interessi.

Ulteriore criticità attiene, infatti, alle false dichiarazioni rese dal vincitore del concorso F.L. nonché dal 2° classificato R.R. e dal 4° classificato X.D.G. in merito all'insussistenza di rapporti di lavoro presenti e passati con i componenti della Commissione giudicatrice.

In particolare, la presentazione nella procedura di dichiarazioni con le quali i predetti concorrenti hanno omesso di informare l'amministrazione dei pregressi rapporti professionali con il Presidente di Commissione integra, così come prospettata dalla stazione appaltante, una violazione dell'articolo 80 comma 5, lett. f, -bis), D.Lgs. n. 50/6 e 75, D.P.R. n. 445/2000 nonché del punto 3.9 del Disciplinare di Concorso.

Tali norme dispongono l'esclusione dalla procedura dell'operatore che ha rilasciato false dichiarazioni a fronte dell'obbligo di comunicare all'amministrazione qualsiasi fatto teso ad incidere sull'affidabilità professionale ed in assenza di qualsiasi valutazione discrezionale da parte del medesimo.

In tal senso si esprime anche una consolidata e costante giurisprudenza (ex multis: TAR Sicilia- Palermo, Sez. II, 8.1.2020, n. 9; C.G.A. 9.12.19, n. 1039; Cons. Stato, Sez. V. 7.6.17, n. 2725).

Viene, infatti, in rilievo il principio di onnicomprensività delle dichiarazioni rese dall'operatore in modo da permettere alla stazione appaltante di espletare, con piena cognizione di causa, le valutazioni di sua competenza (Cons. Stato, sez. III, 22 maggio 2019, n. 3331).

Tale regola comporta in capo all'operatore un onere dichiarativo avente ad oggetto qualunque circostanza che possa ragionevolmente avere influenza sul processo valutativo demandato all'Amministrazione, e la conseguente assenza di qualsiasi filtro nell'individuazione delle medesime, al fine di consentire a questa il corretto esercizio di tale potere di valutazione (Consiglio di Stato, sez. V, 19 novembre 2018, n. 6530; Cons. Stato, sez. III, 5 settembre 2017, n. 4192).

Nel caso di specie, dunque, gli operatori avrebbero dovuto comunicare alla stazione appaltante i precedenti rapporti lavorativi svolti con il Presidente della Commissione, al fine di permettere alla medesima la valutazione circa la sussistenza di un eventuale conflitto d'interesse.

Come rilevato da quest'Autorità *"Le commissioni di gara devono essere composte da soggetti privi di qualsiasi interesse o coinvolgimento nella definizione dell'oggetto di gara, in modo da scongiurare qualsiasi rischio di favoritismo o interferenza nella valutazione delle offerte presentate dai concorrenti. Il dovere di terzietà dei commissari costituisce un corollario dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché di trasparenza cui deve ispirarsi tutta l'azione amministrativa"* (Delibera n. 436 del 1 aprile 2020).

Sotto altro profilo rileva anche la falsa dichiarazione resa dal Presidente della Commissione nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 14.04.2021, ovvero quasi un mese dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria in merito all'assenza di rapporti lavorativi presenti o passati con i concorrenti risultati tra i primi cinque classificati.





Sebbene il codice non disponga alcuna conseguenza in caso di false dichiarazioni rese dai commissari di gara, viene in rilievo il combinato disposto degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 secondo cui le false dichiarazioni comportano la decadenza "*dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera*".

L'art. 77 comma 6 del Codice dispone infatti solamente l'esclusione dai successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Come dato atto nella ricostruzione fattuale, il Rup Ing. Leone ha provveduto all'esclusione dalla gara del vincitore nonché del 2 e 4' classificato che avevano reso false dichiarazioni e alla riformulazione della graduatoria provvisoria, previo annullamento della precedente graduatoria e alla contestuale aggiudicazione provvisoria in favore del nuovo primo classificato Studio Transit s.r.l.

Tutto ciò considerato e ritenuto, in esito all'istruttoria espletata nell'ambito del procedimento di vigilanza in epigrafe

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione  
nell'adunanza del 6 dicembre 2021

## DELIBERA

- la non conformità della procedura in analisi al disposto di cui agli articoli 154 e 77 comma 7 del D.lgs. 50/2016, nonché delle indicazioni previste nelle Linee Guida n. 5 recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici" stante la nomina della commissione giudicatrice prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
- di sollecitare alla stazione appaltante, in riferimento alla mancata veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori in merito all'assenza di precedenti rapporti lavorativi, l'attivazione delle valutazioni ed iniziative procedurali attuative del disposto dell'art. 80, comma 12 del Codice;
- di trasmettere a cura dell'Ufficio Vigilanza Lavori la presente deliberazione alla Regione Sicilia invitando l'Ente a comunicare le valutazioni condotte.

*Il Presidente*

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 13 dicembre 2021

*Per Il Segretario Maria Esposito*

*Rosetta Greco*

Atto firmato digitalmente